



Tribunale di Torre Annunziata
Il Presidente

Prot. n° 743/2020 20 MAR 2020

OGGETTO: Adozione delle misure urgenti per la trattazione dei procedimenti non oggetto della sospensione sino al 15 aprile 2020 disposta ex lege dall'art.83.2 del d.l. n. 18 del 17.3.2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto il proprio decreto n. 84 del 10.3.2020 con il quale sono state date le disposizioni attuative del D.L. n. 11/20;

Letto il D.L. n.18 del 17.3.2020 avente ad oggetto le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato che l'art. 83 ha dettato le nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, disponendo al comma 1 che *"dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"* ed al comma 2 che *"dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"* con le eccezioni indicate ai commi 3 e 5 dell'art.83 del medesimo decreto legge, così modificando il termine del 22 marzo 2020 previsto nel D.L. 11/2020;

Rilevato altresì che il D.L. 18/2020 al comma 6 del citato art. 83 ha disposto che, sempre al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 *"i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidenza della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute,,*

Ritenuto pertanto necessario emanare disposizioni attuative ed organizzative, volte ad assicurare l'omogenea applicazione della decretazione d'urgenza da parte di tutti i magistrati del Tribunale, riservandosi di disporre con successivo decreto le ulteriori misure organizzative che dovranno essere attuate nel periodo al 15 aprile 2020;

ferme restando tutte le disposizioni contenute nel proprio menzionato decreto n. 84/2020 non
oggetto di esplicita modifica, che si intendono pertanto confermate,

DISPONE

SEZIONI CIVILI:

Per effetto della sospensione sino al 15 aprile 2020 della trattazione di tutti i procedimenti e la celebrazione di tutte le udienze, i rinvii d'ufficio andranno operati a data successiva al 15 aprile 2020, ad eccezione di quelle previste dall'art. 83 comma 3 lettera a) del decreto legge 18/2020, ferma restando la valutazione di eventuali istanze circa la concreta necessità di indifferibile trattazione, da parte del giudice assegnatario.

Per quanto attiene la materia della famiglia, come disposto con separato provvedimento, a opportuna chiarificazione di quanto previsto all'art. 83.3 lett.a) del D.L. n. 18/2020 (con riferimento alle attività giudiziarie escluse dalla sospensione d'ufficio di cui all'art. 83.2, in ordine a cui sono insorti dubbi interpretativi sulla dizione "*cause relative ad alimenti*"), si evidenzia che saranno trattate esclusivamente le cause di alimenti, le cause di separazione legale (e di fatto), e le cause in materia di filiazione naturale, divorzio e relativi ai figli nati fuori dal matrimonio (in cui ci sono già discipline in essere) solo nel caso in cui in cui venga rappresentato da almeno una delle parti uno stato di bisogno o altra situazione gravemente pregiudizievole che richieda l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, gli ordini di protezione contro abusi familiari e procedimenti in materia di tutela/amministrazione di sostegno in cui venga dedotta una situazione d'urgenza incompatibile con l'emissione di provvedimenti provvisori.

Analogamente, con riferimento ai procedimenti di divorzio (in cui ci sono già discipline in essere) resta salva la possibilità di presentare ricorsi urgenti in cui si espongano situazioni di pregiudizio, tali da essere ricompresi nella previsione "*in genere tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*" di cui all'art. 83.3 lett.a), che non può non comprendere sia valutazioni d'ufficio del giudice sia su istanza di parte.

Trattasi di indicazione che si uniforma alla *ratio* del D.L. n. 18/2020 intesa a privilegiare le esigenze di tutela della salute pubblica, riducendo le ipotesi dei procedimenti esclusi dalla sospensione, rimettendo alla parte l'onere di evidenziare un grave pregiudizio ed in particolare uno stato di bisogno, che, per un verso riconduca alla previsione di legge sull'obbligazione alimentare la trattazione del procedimento e per altro verso consenta comunque al giudice di ritenere l'urgenza del procedimento.

Quanto alle modalità di gestione delle udienze per i procedimenti non compresi nella sospensione, si farà riferimento alle modalità previste, rispettivamente, dalla lettera f) e dalla lettera h) del comma 7 del citato art. 83 del DL 18/2020.

A tal fine, il Giudice assegnatario farà comunicare dalla propria Cancelleria alle parti costituite e al p.m., se prevista la sua partecipazione, le modalità di svolgimento dell'udienza.

Si raccomanda ai difensori di parti non ancora costituite di verificare l'eventuale esistenza di un provvedimento di trattazione, mediante accesso da remoto al fascicolo telematico, così da poter essere a conoscenza delle modalità di celebrazione delle udienze.

All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.

Di tutte le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale;

La trattazione dell'udienza secondo le modalità ordinarie è prevista solo in via residuale ove sussistano ostacoli o impedimenti.

In ogni caso, i difensori non potranno costituirsi mediante deposito del fascicolo cartaceo, essendo stato esteso l'obbligo di deposito telematico, nel periodo considerato, anche agli atti introduttivi.

Le date dei rinvii delle udienze continueranno ad essere comunicate dalle Cancellerie al C.O.A. di Torre Annunziata secondo quanto disposto nel decreto n. 84 del 10.3.2020.

SEZIONE LAVORO:

Per effetto della sospensione sino al 15 aprile 2020 della trattazione di tutti i procedimenti e la celebrazione di tutte le udienze, i rinvii d'ufficio andranno operati a data successiva al 15 aprile 2020, ad eccezione di quelle previste dall'art. 83 comma 3 lettera a) del decreto legge 18/2020, concernenti procedimenti cautelari che, secondo l'apprezzamento del giudice, attengano alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nonché gli eventuali procedimenti dichiarati urgenti dal Presidente della sezione.

Anche in questo caso, l'Ufficio del Ruolo procederà all'iscrizione al ruolo esclusivamente in via telematica. E' sospesa la richiesta e il rilascio di copie e di produzioni.

Le udienze nei procedimenti in materia di lavoro e previdenza eccezionalmente trattati, saranno celebrate obbligatoriamente secondo una delle modalità previste, rispettivamente, dalla lettera f) e dalla lettera h) del comma 7 del citato art 83 del D.L. n. 18/2020.

A tal fine, il giudice assegnatario farà comunicare dalla propria Cancelleria alle parti costituite le modalità di svolgimento dell'udienza, con un preavviso congruo.

Si raccomanda ai difensori di parti non ancora costituite di verificare l'eventuale esistenza di un provvedimento di trattazione, mediante accesso da remoto al fascicolo telematico, così da poter essere a conoscenza delle modalità di celebrazione delle udienze.

La trattazione dell'udienza secondo le modalità ordinarie è prevista solo in via residuale ove sussistano ostacoli o impedimenti.

Le date dei rinvii delle udienze continueranno ad essere comunicate dalle Cancellerie al C.O.A. di Torre Annunziata secondo quanto disposto nel decreto n. 84 del 10.3.2020.

SEZIONE PENALE:

Sino al 15.4.2020 è prevista la celebrazione delle sole udienze e per i procedimenti compresi nell'art.83.3 lett.b) del D.L. n. 18/2020, disponendosi il rinvio di ufficio di tutti gli altri a data successiva al 15.4.

Ferma l'applicazione dell'art. 472.3 c.p.p., la partecipazione a tutte le udienze da parte di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata - ove possibile - mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Nelle udienze penali da trattare, inoltre, dovrà essere fissato un numero contenuto di procedimenti, idoneo in ogni caso ad evitare il rischio di assembramenti di persone fuori e nell'aula di udienza e, comunque, ciascun magistrato o collegio dovrà prevedere delle apposite fasce orarie per la trattazione dei procedimenti, con distanziamenti temporali tra un procedimento e l'altro di almeno un'ora e con previsione che nell'aula di udienza possano entrare, per ciascun procedimento, solo tutti i difensori interessati, le eventuali parti interessate (nel caso ordinario della videoconferenza o collegamento analogo, solo gli eventuali coimputati liberi del o dei detenuti o dei soggetti a misura cautelare o di sicurezza e le eventuali parti civili), nonché, laddove necessario e a turno, i testi, il perito, i CT di parte ed eventualmente l'interprete, con l'accortezza che tra ciascuna persona presente nell'aula debba essere rispettata e mantenuta la distanza di almeno un metro.

Per le comunicazioni e le notifiche vale quanto disposto dall'art.83.13, 83.14 e 83.15.

I giudizi direttissimi e di convalida del fermo o dell'arresto saranno celebrati con le modalità individuate nel protocollo sottoscritto in data odierna tra questo Tribunale, la locale Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Torre Annunziata, mediante l'applicativo TEAMS.

Tutte le impugnazioni sono sospese fino al 15 aprile 2020, a norma del citato decreto legge. Sarà consentito il deposito di impugnazioni esclusivamente qualora il processo rientri in uno dei casi in cui le udienze sono sottratte dalla disciplina della sospensione, e previa dichiarazione del difensore della sussistenza di tale circostanza.

Le date dei rinvii delle udienze continueranno ad essere comunicate dalle Cancellerie al C.O.A. ed alla Camera Penale di Torre Annunziata secondo quanto disposto nel decreto n. 84 del 10.3.2020.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE:

Tutte le udienze sono rinviate a data successiva al 15 aprile 2020: i giudici di pace avranno cura, nell'operare i rinvii, di limitare il numero dei procedimenti nel massimo di trenta in totale ad udienza.

Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico.

Eventuali istanze volte a rappresentare l'urgenza nella proposizione di domande giudiziali di competenza del Giudice di Pace, saranno trasmesse dagli interessati all'indirizzo tribunale.torreannunziata@giustizia.it per essere valutate dal Presidente del Tribunale o suo delegato.

Sono stati predisposti adeguati provvedimenti per l'impiego del personale secondo turni di presidio.

Le date dei rinvii delle udienze continueranno ad essere comunicate dalle Cancellerie al C.O.A. ed alla Camera Penale di Torre Annunziata secondo quanto disposto nel decreto n. 84 del 10.3.2020.

Si comunichi al sig. Presidente della Corte d'Appello, al sig. Procuratore Generale, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, a tutti i Presidenti di sezione e giudici in servizio presso il Tribunale, ai giudici onorari di pace degli Uffici del Giudice di pace del circondario, al Dirigente amministrativo e a tutte le Cancellerie, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata - con preghiera di darne la massima diffusione tra i propri iscritti – e al C.S.M., disponendosi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dr. Ernesto Aghina

